

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-727 del 06/02/2025
Oggetto	Procedimento MOPPA3421 (3729/S). TABELLINI MICHELA. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola in Comune di Castelfranco Emilia (MO) con variante sostanziale consistente nell'aumento del volume di prelievo.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-758 del 06/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA3421 (3729/S). TABELLINI MICHELA. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola in Comune di Castelfranco Emilia (MO) con variante sostanziale consistente nell'aumento del volume di prelievo. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19, 27 e 31.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

- con determinazione n. 4870 del 27/09/1994 è stata assentita a TABELLINI MICHELA (C.F. TBLMHL72B63C107G) una concessione, valida fino al 02/06/2013, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola mediante un pozzo posto su terreno censito al foglio 113 mappale 127 del N.C.T. in Comune di Castelfranco Emilia (MO), con una portata massima di prelievo di 3 l/s ed un quantitativo non superiore a 3.000 mc/anno – Procedimento MOPPA3421 (3729/S);

- con prot. n. 0123697 del 21/05/2013 è stata acquisita la domanda di rinnovo della suddetta concessione, pervenuta entro i termini validi pertanto, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato legittimamente esercitato;

ACQUISITA inoltre da parte dell'istante, con nota prot. n. PG/2024/0125551 del 09/07/2024, una relazione tecnica in cui si aggiornano le caratteristiche tecniche dell'opera di prelievo, avente una portata di 5 l/s, ed il volume massimo derivabile calcolato sulla base delle tipologie colturali e della loro relativa estensione e quantificato in 6.830 mc/a;

CONSIDERATO che:

- con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 105 del 28/07/2022 "Approvazione del Piano di Attività 2022 per la gestione del demanio idrico regionale", è stato disposto che a partire dal 01/01/2021 le competenze delle Aree Autorizzazioni e Concessioni sono state ampliate alla gestione delle pratiche pregresse, cioè presentate prima del 01/05/2016;

- le variazioni caratterizzate da aumento del prelievo si configurano come varianti sostanziali e pertanto sono assoggettate alla procedura prevista per il rilascio di nuova concessione, ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001;

- il procedimento è stato quindi ricondotto alla disciplina di nuova concessione ordinaria di cui agli art. 5 e 6 del suddetto regolamento;

DATO ATTO che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 276 del 28/08/2024 è stato pubblicato l'estratto della domanda di variante e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

- è stata indetta in data 12/08/2024 con prot. n. PG/20242/0147854 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri e dei contributi necessari al rilascio della concessione alla Provincia di Modena, all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e al Consorzio della Bonifica di Burana;

- con prot. PG/2024/0154691 del 27/08/2024 l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po si è espressa in senso favorevole in merito alla compatibilità della derivazione con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato;

CONSIDERATO che, essendo trascorsi 90 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il contributo della Provincia di Modena e del Consorzio della Bonifica di Burana, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4;

VALUTATO il volume del prelievo come adeguato rispetto al fabbisogno necessario per le colture praticate sulla base delle tabelle contenute nella DGR 1415/2016;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone annuo è quantificato in base al volume del prelievo e per il 2025 ammonta a **€ 32,81**;

- tutti i canoni risultano regolarmente versati fino al 2025 compreso;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato in data 03/01/2025 **€ 250** a titolo di deposito cauzionale, come previsto dalla normativa vigente;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 200/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia e successive modifiche ed integrazioni;
- la DDG n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la DDG n. 12/2025 con la quale alla dott.ssa Valentina Beltrame, già responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, è stato assegnato il coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- la DDG n. 13/2025 con cui la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DDG n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di responsabile del procedimento,

per quanto precede,

DETERMINA

- 1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, a TABELLINI MICHELA (C.F. TBLMHL72B63C107G):
 - a) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, mediante un pozzo collocato su terreno di proprietà del richiedente ed affittato ad uso agricolo, censito al foglio 113 mappale 127 del N.C.T. in Comune di Castelfranco Emilia (MO);
 - b) la variante sostanziale richiesta, consistente nell'**aumento della portata e del volume massimo prelevabile annualmente rispettivamente da 3 l/s a 5 l/s e da 3.000 mc a 6.830 mc - Procedimento MOPPA3317 (3552/S)**;
- 2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/02/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;
- 3) **di rettificare** il suddetto disciplinare come segue:

Art. 3.1

*La concessione è assentita fino al **31/12/2034** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.*

Art. 5.1

*Il canone dovuto per l'anno 2025 è di **€ 32,81**, già versati dal richiedente.*

- 4) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 5) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- 6) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- 7) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 8) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 10) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140,

143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

ARPAE di Modena

Dr.ssa Anna Maria Manzieri

originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita a **TABELLINI MICHELA** (C.F. TBLMHL72B63C107G), codice procedimento **MOPPA3421** (3729/S).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata massima di prelievo derivazione: **5 l/s**;

1.2 – Utilizzo e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- irrigazione agricola di circa 2 Ha coltivati a pero, susino e ciliegio: **6.830 mc/a**.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, ubicata in via S. Giuseppe 4 nel **comune di Castelfranco E. (MO)** sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MOPPA3421-1 (codice GW MOA4006)
Dati catastali NCT	Foglio 113 Mappale 127
Coordinate UTM-RER	X=666272 Y=934392
Materiale colonna	Ferro
Diametro	100 mm
Profondità	50 m
Acquifero sfruttato	0410ER-DQ2-CCS Conoide Panaro - confinato superiore
Tipo e potenza pompa	Elettropompa sommersa – 7,5 KW

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2033** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione "*Cessazione dell'utenza*" all'art. 7 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di **€ 32,42**, da corrispondere anticipatamente.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250** (importo minimo stabilito dalle vigenti disposizioni regionali), da costituire anticipatamente.

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Utilizzo della risorsa

Il concessionario è tenuto ad attenersi ad un utilizzo razionale della risorsa idrica, attuando pratiche di risparmio, quali:

- condurre le operazioni di irrigazioni nelle ore meno calde della giornata, specie durante stagioni/periodi particolarmente siccitosi;
- disattivare eventuali impianti automatici in caso di piogge prolungate.

7.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione sull'opera di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.3 Dispositivo di misurazione

Si fa obbligo di installazione **entro 30 giorni dal ricevimento del presente disciplinare** di idonea strumentazione di misura dei volumi derivati.

Il concessionario dovrà quindi comunicare **entro il 31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

1) all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna, ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it ;

2) ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque di Modena, aoomo@cert.arpa.emr.it .

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.4 Ulteriori prescrizioni e/o limitazioni

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

7.5 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.6 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.7 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del pozzo, su richiesta del concessionario, qualora ne sia garantita l'impossibilità di utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi impermeabili rimovibili, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.9 Divieto di sub-concessione

Il titolare della concessione è il diretto responsabile del corretto utilizzo della risorsa idrica concessa e degli obblighi che ne derivano. E' pertanto vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica in oggetto. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare (es. riduzione del volume massimo di prelievo) e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione se prevista.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE CON PROT. PG/2025/20584 DEL 03/02/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.